

DANIELA DI OTTAVIO

Octo genera poenarum

(a margine di August., *civ. Dei* 21.11 e Isid., *etym.* 5.27.1 ss.)

Estratto

dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVII

(2014)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE
Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzearella	Palermo
Enrico Mazzearese Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

G. FALCONE, 'Facilitas'. Alcune fonti per Bernardo Albanese	9
-------------------------------------------------------------------	---

ARTICOLI

G. ARICÒ ANSELMO, Numa Pompilio e la propaganda augustea	27
A. CHERCHI, Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II.6-8	63
M. DE SIMONE, 'Proletarius iam civis'. A proposito di un'interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4	101
G. PURPURA, Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano	127
C. RUSSO RUGGERI, Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai <i>iura</i> al tempo del <i>Novus Codex</i>	153
R. SANTORO, <i>Perpetuari obligationem</i>	177
S. SCIORTINO, <i>Res acta</i> e potere magistratuale di interrompere una <i>legis actio</i> irregolare	209
F. SITZIA, Riflessioni in tema di arbitrato in diritto giustiniano e bizantino	239
M. VARVARO, <i>Condictio</i> e <i>causa actionis</i>	265

NOTE

D. DI OTTAVIO, <i>Octo genera poenarum</i> (a margine di August., <i>civ. Dei</i> 21.11 e Isid., <i>etym.</i> 5.27.1 ss.)	321
G. FALCONE, The 'mysterious' beauty of Laws	339
U. MANTHE, Gaio, il Veronese e gli editori	353

VARIE

Il Premio Ursicino Álvarez a Matteo Marrone	385
M. VARVARO, La revisione del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme	387

DANIELA DI OTTAVIO
(Università della Tuscia - Viterbo)

Octo genera poenarum
(a margine di August., *civ. Dei* 21.11 e Isid., *etym.* 5.27.1 ss.)

ABSTRACT

August., *civ. Dei* 21.11 lists *octo genera poenarum* contained in *legibus* (*damnum, vincla, verbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, servitutem*): the source of Augustine is Cicero (presumably, but not with certainty, *de orat.* 1.194, even if the text mentions only six punishments). The passage of Augustine is often inserted (Schoell, Riccobono *et alii*) in the *fragmenta incertae sedis* of the Twelve Tables, which however, does not expressly mention the decemviral legislation; nor all the punishments listed by Augustine are attested in the Twelve Tables, at least on the basis of the documents known by us. Isidore (*etym.* 5.27.4), though reporting *verbatim* the list of punishments - introduced as *legibus* - which we read in Augustine, when the latter describes them individually, attributes the introduction of *lautumiae, tormenta, fustes, metalla* and of the exile (*etym.* 5.27.23) to Tarquin the Proud: the source of Isidore, for this assignment, is supposedly the Chronograph of the year 354. The kingdom of the Proud is, as it is known, characterized by brutality and despotism, and marked by a peculiar “creativity” in devising tortures and punishments. In particular, the news of the use of the plebeians in “forced labor” for the construction of public works is widely attested in the sources, since Cassio Emina. But Isidore places the introduction of the mentioned punishments, by Tarquin, among those provided in *legibus*. Now, in the compilation of *leges regiae* directed by Franciosi more than a few regulations are attributed (as opposed to the past) to the last king, but - among them - there is no appearance of what is contained in the story of Isidore: the introduction of those punishments is due, therefore, to a legislative activity of the king himself or is it a mere (and cruel) exercise of the criminal *coercitio*? From the sources we were able to study, we cannot find a unique solution: it can be concluded that the passage of Augustine on the *octo genera poenarum* is not attributable *tout court* to the Twelve Tables and that the text of Isidore who assigned their introduction to Tarquin could be tentatively included among the sources concerning the *leges regiae*, at least in the same way as the others, collected in the anthology directed by Franciosi.

PAROLE CHIAVE

Tarquinio il Superbo; *leges regiae*; Dodici Tavole; *lautumiae*; diritto criminale romano.

OCTO GENERA POENARUM

(a margine di August., *civ. Dei* 21.11 e Isid., *etym.* 5.27.1 ss.)

SOMMARIO. 1. August., *civ. Dei* 21.11: *octo genera poenarum in legibus*. 2. Attribuzione del testo ai *fragmenta incertae sedis* della Legge delle Dodici Tavole. 3. (segue) Perplexità relative a tale attribuzione. 4. Isid., *etym.* 5.27.4 e 5.27.23: Tarquinio il Superbo e l'introduzione di alcune pene a Roma. 5. Le narrazioni antiche concernenti Tarquinio in tema di repressione criminale. 6. La probabile fonte di Isidoro: Cron. a. 354. 7. L'impiego dei plebei nei lavori forzati in miniera (Cassius Hemina *apud* Serv. Auct., *Aen.* 12.603 e Plin., *n. h.* 36.107). 8. Ancora sui lavori forzati per la costruzione di opere pubbliche (Liv. 1.59.9 e Dion. Hal. 4.44). 9. Le disposizioni attribuite all'ultimo re nelle raccolte di *leges regiae*. 10. Val. Max. 1.1.13 (Zon. 7.11) e Cic., *pro Rab. perd.* 4.13: *poena cullei* e *suspensio* all'*arbor infelix*. 11. *Leges* o *coercitio*? 12. Isidoro e la tradizione storiografica precedente.

1. È noto che Salvatore Riccobono¹ colloca nei *fragmenta incertae sedis* delle Dodici Tavole un testo di Agostino (*civ. Dei* 21.11) nel quale si afferma che i generi di pena previsti in *legibus* sono otto, così come aveva scritto Cicerone:

August., *civ. Dei* 21.11: *octo genera poenarum in legibus esse scribit Tullius, damnum, vincla, verbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, servitatem.*

Agostino sta affrontando in questo brano il tema della durata della pena rispetto ai crimini commessi, argomentando contro coloro i quali trovavano ingiusto che si potesse configurare una pena che durasse in eterno, *'quasi ullius id umquam iustitia legis adtendat, ut tanta mora temporis quisque puniatur, quanta mora temporis unde puniretur admisit'*. A titolo esemplificativo, l'autore menziona, dunque, le pene, introdotte con leggi, al fine di evidenziare come nessuna di esse sia ristretta in un breve spazio di tempo, corrispondente alla rapidità con la quale è commesso il crimine, escluso il caso del taglione.

Come ricordato in apertura, la fonte di Agostino è rappresentata – in esplicito – da Cicerone. Potrebbe trattarsi di un noto passo del *de oratore*² o – come ipotizzato in dottrina³ – di un successivo commentatore dell'Arpinate.

¹ S. RICCOBONO, *Leges*, in S. RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI, *Fontes iuris Romani antejustiniani, Pars prima*, Florentiae 1909, 62 (= FIRA², Florentiae 1941 [poi 1968, 2007] I, 75 n. 7).

² Per tutti, v. M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes* (BICS. Supplement), 2, London 1996, 574.

³ U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 71 e ivi nt. 35.

Giova, a questo proposito, riportare il testo menzionato:

Cic., *de orat.* 1.194: *sive quem ista praepotens et gloriosa philosophia delectat, - dicam audacius - hosce habet fontis omnium disputationum suarum, qui iure civili et legibus continentur: ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, cum vera virtus atque honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis, ignominiiis, vinclis, verberibus, exsiliis, morte multantur; et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque legum domitas habere libidines, coercere omnis cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentis, oculos, manus abstinere.*

È un testo celebre ed approfonditamente studiato, per una molteplicità di aspetti che esulano dai ben più limitati intedimenti di questo contributo⁴. Per ciò che qui interessa, Cicerone (per bocca di Crasso), afferma che coloro che volessero interessarsi della scienza della politica (*praepotens et gloriosa philosophia*), troveranno nel *ius civile* e *in legibus* la fonte di ogni *disputatio*. Da questi (*ex his: ius civile e leges*) si assegnano onori, premi e gloria per i comportamenti virtuosi e punizioni per quelli fraudolenti. Tutto ciò, secondo l'Arpinate, rappresenta l'esaltazione della *dignitas*. Le punizioni, dunque, sono indicate, nel passo in esame, da: '*damnis, ignominiis, vinclis, verberibus, exsiliis, morte*'.

Rispetto all'elenco degli *octo genera poenarum* di Agostino, dal quale abbiamo preso le mosse, mancano, dunque, i riferimenti alla *talio* e alla *servitus* quali pene.

La circostanza è singolare e potrebbe far sorgere dubbi sull'effettiva dipendenza del testo agostiniano proprio dal passo del *de oratore* in esame⁵, ma che Cicerone rappresenti la fonte di Agostino è sicuro: evidentemente, o quest'ultimo ha voluto aggiungere all'elenco ciceroniano delle pene due fattispecie che conosceva e che gli sembravano mancare nella sua fonte, oppure – si può anche congetturare – Agostino medesimo leggeva testi ciceroniani forse scolati: dalle nostre informazioni non è dato sapere di più.

Giova, dunque, ora, tornare sulla collocazione del passo agostiniano nelle Dodici Tavole.

2. L'attribuzione del testo agostiniano ai *fragmenta incertae sedis* delle Dodici Tavole, così come operata da Riccobono (e, successivamente, in via, per così dire, tralaticia, anche da non pochi altri autori⁶), nasce sulla scorta dell'autorevole collocazione proposta a suo tempo da Rudolf Schoell⁷: ma non è, tuttavia, pacifica in dottrina.

Le opinioni degli autori appaiono, infatti, drasticamente discordi tra loro.

Per limitarsi alle palinogenesi decemvirali più rilevanti (nonché a quelle più recenti), si

⁴ Su di esso esiste una sterminata letteratura: cfr., ultimamente, per tutti, con riferimenti bibliografici precedenti, G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in AUPA 52 (2007-2008) spec. 159 s. = *Scritti on. R. Martini*, I, Milano 2008, 990 s. e 997 s.; Id., *XII Tavole, civilis scientia e philosophia in Cic., de Orat. 1.193-195: un'esegesi*, in *Carmina iuris, Mél. honn. M. Humbert*, Paris 2012, 275 ss.

⁵ Cfr. *supra* nt. 3.

⁶ A. R. CASTELLANOS, *Ley de las doce tablas*, Madrid 1992, 99; L. KOFANOV, *Leggi delle XII Tavole* (in russo), Mosca 1996, 168; M. I. J. ZABLOCCY, *Ustawa XII Tablic*, Warszawa 2003, 80.

⁷ R. SCHOELL, *Legis duodecim tabularum*, Lipsiae 1866, 164; Riccobono (*Leges cit.*, 62 nt. 7) riconosce esplicitamente di essersi rifatto all'opinione di Schoell.

può osservare, ad esempio, come una parte della dottrina, pur attribuendo anch'essa il testo agostiniano all'antica Legge, opti, tuttavia, rispetto all'incertezza di Schoell, per una precisa collocazione di esso all'interno delle *tabulae e*, più precisamente, quale prima disposizione della nona. Tale proposta di collocazione, apparsa per la prima volta nella settima edizione de *Les lois des Romains*⁸, è opera di Denis Larquet, curatore del capitolo dedicato proprio alla legge delle Dodici Tavole⁹, il quale sottolinea (con riguardo al testo di Agostino in esame, collocato – come detto – all'inizio della nona tavola¹⁰): «l'ordonnancement proposé ici est original car on a estimé, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres éditions, qu'il convenait de replacer en tête de la table IX, consacrée au droit pénal public, deux dispositions (fragments 7 et 5 dans les *FIRA*) jugées jusqu'ici inclassables [...]. La première de ces dispositions, en effect, qui traite des différentes peines, constitue une transition entre les tables VIII e IX»¹¹. L'autore francese giustificava, così, la scelta operata¹².

All'opposto, vi è stato chi, come Bruns¹³, non ha invece ritenuto di doversi associare alla collocazione di Schoell, espungendo del tutto dalle Dodici Tavole il riferimento al testo agostiniano¹⁴.

Altri autori, invece, optano per una posizione dubitativa, inserendo nelle rispettive palinogenesi decemvirali il brano di Agostino con qualche incertezza¹⁵ o ponendolo tra i «candidates for exclusion»¹⁶.

3. Ora, l'attribuzione alle Dodici Tavole dell'elenco delle pene *in legibus* che Agostino leggeva in Cicerone (accrescendolo, ove la fonte agostiniana fosse effettivamente il brano del *de oratore* esaminato¹⁷), nasce, evidentemente, da diverse circostanze. La prima – ben nota – è da ricercarsi nella corrente di pensiero per cui il riferimento generico nelle fonti alla *lex* o alle *leges*

⁸ P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains. 7^e édition par un groupe de romanistes des "Textes de droit romain"*, tome II, de P. F. Girard et F. Senn (cur. V. GIUFFRÈ), Napoli 1977, VII. Al riguardo, occorre precisare che il tomo secondo della settima edizione dell'opera di Girard - Senn vide la luce dieci anni dopo il primo [P. F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*, tome I, Paris 1967] per difficoltà oggettive, rese note nella prefazione (ad opera di G. Boulvert, V. Giuffrè e L. Labruna) all'edizione napoletana (*op. cit.*, VI).

⁹ D. LARQUET, *Loi des XII Tables, Introduction*, in P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ cit., 23 ss.

¹⁰ D. LARQUET, *Loi des XII Tables*, in P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ cit., 45.

¹¹ D. LARQUET, *Loi des XII Tables*, in P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ cit., 14.

¹² La collocazione del frammento di Agostino nella nona tavola è successivamente accolta da D. FLACH, *Die Gesetze der frühen römischen Republik*, Darmstadt 1994, 185.

¹³ C. G. BRUNS, *Fontes iuris Romani. Leges et negotia*⁷, Tubingae 1909, 39 nt. 1, nella quale l'autore precisa di aver scientemente ommesso il frammento inserito da Schoell senza, tuttavia, menzionarne i motivi: «omisi ex Schoelliana appendice fr. 7: Aug. (*de civitate Dei* 21,11)».

¹⁴ Sulla scorta di Bruns, v. ad esempio, anche E. VARELA, *Ley de las XII tablas*, in *Textos de derecho romano*, coord. R. Domingo, Pamplona 1998, 36.

¹⁵ E. H. WARMINGTON, *Remains of old Latin. Lucilius, the Twelve Tables*, London 1993, 513: in nota l'autore si chiede se il testo agostiniano sia effettivamente da ricondursi alle Dodici Tavole.

¹⁶ M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes* cit., 574.

¹⁷ Cfr. *supra* § 1.

sarebbe da intendersi come rivolto al “codice” decemvirale¹⁸. La seconda è che alcune di quelle pene effettivamente si ritrovano nei versetti a noi noti delle Dodici Tavole medesime.

Non può, tuttavia, sottacersi la circostanza che Agostino, nel testo in esame, ha come fonte principale Cicerone: ora, nel testo del *de oratore* (1.194)¹⁹ normalmente individuato – pur con le perplessità richiamate – quale fonte di Agostino, più volte (1.193 e 1.195) ci si richiama esplicitamente alle Dodici Tavole, terminando esso, anzi, proprio con il celeberrimo elogio di queste ultime, preferite a tutte le biblioteche dei filosofi²⁰. Tale intrinseca circostanza potrebbe, dunque, aver indotto gli autori ad inserire gli *octo genera poenarum* di Agostino tra i testi riconducibili alle Dodici Tavole (ancorché senza che tale motivazione sia mai esplicitamente menzionata), in quanto ciò sarebbe, almeno in qualche misura, desumibile dalla sua fonte, cioè Cicerone.

In verità, il testo ciceroniano, per quanto sicuramente intriso di riferimenti alle Dodici Tavole, proprio quando fa menzione delle pene non esplicita che esse siano attribuibili all’antica raccolta legislativa. Infatti, come si ricorderà, l’Arpinate (*de orat.* 1.193-194) introduce il tema delle punizioni con un *‘ex his’*, che si riferisce ai precedenti *‘iure civili et legibus’*. Così come, d’altronde, farà anche Agostino: questi ben conosce e esplicitamente cita le Dodici Tavole in altri luoghi, sempre alla luce della sua fonte Cicerone (*August., civ. Dei* 2.9: XII tab. 8.1 b., FIRA² I, 52; *civ. Dei* 8.19: XII tab. 8.8 b., FIRA² I, 55)²¹ –, ma nel testo in esame si riferisce generalmente alle pene introdotte *legibus*.

Proviamo, dunque, ad analizzare le pene previste (tra quelle note, nell’ambito dei soli versetti a noi pervenuti) nelle Dodici Tavole, seguendo l’elencazione di Agostino (*damnum, vincla, verbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, servitutem*). Tra i testi decemvirali noti attraverso la documentazione antica, ritroviamo sicuramente la pena del *damnum* (XII tab. 8.16, FIRA² I, 60; XII tab. XII. 3, FIRA² I, 73), dei *vincla* (XII tab. 3.3 – 5, FIRA² I, 33 s.; XII tab. 8.10, FIRA² I, 56), dei *verbera* (XII tab. 8.9 e 10, FIRA² I, 56; XII tab. 8.14, FIRA² I, 59) e la *talio* (XII tab. 8. 2, FIRA² I, 53). Con meno facilità si può immaginare che l’*ignominia* possa corrispondere all’*improbis* di XII tab. 8.22 (FIRA² I, 62), mentre non si rinviene, viceversa, tra i testi a noi noti, alcun riferimento all’*exilium*. Ancora. Sicuramente è largamente attestata (con forme diverse di esecuzione) la pena capitale (XII tab. 3.5, FIRA² I, 33; XII tab. 8.1 b., FIRA² I, 52; XII tab. 8.9 e 10, FIRA² I, 56; XII tab. 8.21, FIRA² I, 62; XII tab. 8.23, FIRA² I, 62; XII tab. 24 b., FIRA² I, 62 s.; XII tab. 9.3 – 5, FIRA² I, 64 s.). Ma, infine, la *servitus* quale forma di pena può essere assimilata solo con scarsa verosimiglianza all’*addictio* del debitore insolvente (XII tab. 3.1 – 6, FIRA² I, 32 s.) o del *fur manifestus* (XII tab. 8.14, FIRA² I, 59), e – in quanto tale – non appare attestata nelle Dodici Tavole.

¹⁸ Di recente, ad esempio, v. R. FERCIA, *Fiduciam contrahere e contractus fiducia. Prospettive di diritto romano ed europeo*, Napoli 2012, 96 ss.

¹⁹ Cfr. ancora *supra* § 1.

²⁰ Per tutti, v. G. FALCONE, *XII Tavole* cit., 276.

²¹ Secondo Riccobono, peraltro, potrebbero – pur con maggior cautela, in assenza di un’esplicita menzione del testo decemvirale – rinvenirsi altri due riferimenti agostiniani a testi delle Dodici Tavole: *lib. arbitr.* 1.4 (*telum manu fugit*: XII tab. 8.24 = FIRA² I, 63); *civ. Dei* 1.19.2 (divieto di mettere a morte un cittadino non regolarmente condannato: XII tab. 9.6 = FIRA² I, 65).

Per quanto, evidentemente, a noi non siano certo note tutte le disposizioni decemvirali, non sembra, tuttavia, che le pene che leggiamo in Agostino (e che egli rinveniva, a sua volta, più stringatamente in Cicerone) possano esser fatte rientrare interamente tra quelle previste nelle Dodici Tavole.

Pare, invece, più ragionevole pensare che il riferimento alle pene previste *in legibus*, sicuramente riguardasse *anche* (e probabilmente soprattutto) la raccolta legislativa decemvirale, *lex* per eccellenza, ma intendesse indicarne comunque altre.

Le pagine che seguono hanno, dunque, l'intendimento di dimostrare, alla luce dell'analisi di non poche testimonianze ulteriori, come le fonti sembrino avvalorare tale prima – ed al momento del tutto provvisoria – ipotesi, verificando come taluni antichi autori attribuissero all'ultima età monarchica l'introduzione almeno di alcune delle pene elencate da Agostino.

4. L'elenco dei *genera poenarum* che leggiamo in Agostino si ritrova, innanzi tutto, in un noto passo di Isidoro (*etym.* 5.27.1-38).

Tuttavia, proprio il brano di quest'ultimo contiene elementi ulteriori che, se attentamente valutati, portano a dubitare della corretta attribuzione alle Dodici Tavole della totalità delle pene sopra osservate.

Nel contesto di cui discutiamo, Isidoro²² si sta occupando *de poenis in legibus constitutis* e fornisce preliminarmente una definizione di *malum*, spiegando come esso possa rappresentare ciò che una persona compie, sia ciò che una persona soffre. Nel primo caso, si tratterà propriamente di un peccato, nel secondo di una pena²³. La *poena*, afferma Isidoro, si chiama così perché deriva dal verbo *punire*, ma da sola non ha un significato completo: occorre aggiungere alla pena una specificazione, come pena del carcere, pena dell'esilio, pena di morte²⁴.

Dopo questa introduzione concernente il significato di alcuni termini, si passa, dunque, all'elenco delle pene introdotte con provvedimento normativo (*in legibus*):

Isid., *etym.* 5.27.4: *Octo genera poenarum in legibus contineri Tullius scribit: id est damnum, vincula, verbera, talionem, ignominiam, exilium, servitutem et mortem. His namque poenis vindicatur omne perpetratum peccatum.*

Il testo di Isidoro è pedissequamente ripreso dal brano di Agostino, affermandosi, anche in questo caso, di leggerlo in Cicerone (anche se, come anticipato, l'elenco ciceroniano

²² Sulle fonti e le conoscenze giuridiche di Isidoro di Siviglia, si vedano – nell'ambito di una vastissima letteratura – H. E. DIRKSEN, *Über die durch Isidor von Sevilla benutzten Quellen des römischen Rechts*, in *Hinterlassene Schriften*, Leipzig 1871, 185 ss.; B. KÜBLER, *Isidorusstudien*, in *Herm.* 25, 1890, 496 ss.; J. DE CHURRUGA, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla*, in *AHDE* 43, 1973, 441 ss.; Id., *Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla*, Bilbao 1975, 1 ss.; R. MARTINI, S. PIETRINI, *Cognizioni giuridiche nel libro V delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia*, in G. BASSANELLI, SOMMARIVA, S. TAROZZI (a cura di) *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Repubblica San Marino 2012, 57 ss.

²³ Cfr. R. MARTINI, S. PIETRINI, *Cognizioni cit.*, 70.

²⁴ Isid., *etym.* 5.27.1-2: [1] *Dupliciter malum appellatur: unum, quod homo facit, alterum, quod patitur. Quod facit, peccatum est; quod patitur, poena. Malum autem tunc plenum est, cum et praeteritum est et inpendet, ut sit et dolor et metus.* [2] *Poena dicta quod puniat. Est autem epithetum nomen, et sine adiectione non habet plenum sensum: adicis poena carceris, poena exilii, poena mortis, et inplens sensum.*

è più stringato²⁵): ‘*damnum, vincula, verbera, talionem, ignominiam, exilium, servitutum et mortem*’. L’elencazione è pressoché identica a quella di Agostino e, per ciò stesso, il passo di Isidoro è menzionato accanto a quello del vescovo di Ippona nelle edizioni delle Dodici Tavole che lo conservano (ad es. FIRA² I, 75).

Nella descrizione di Isidoro, tuttavia, ben più circostanziata ed estesa di quella di Agostino, tutte le pene vengono spiegate nella loro etimologia (*damnum* da *diminutio*; *vincula* da *vincire* e *vi ligare*, etc.).

Nell’ambito, dunque, di tale elencazione, nel momento in cui tratta della *verberatio*, Isidoro ricorda anche le *lautumiae*:

Isid., *etym.* 5.27.23: *Est et latomia supplicii genus ad verberandum aptum, inventum a Tarquinio Superbo ad poenam sceleratorum. Iste enim prior latomias, tormenta, fustes, metalla atque exilia adinvenit, et ipse prior regibus exilium meruit.*

Le *lautumiae*, dunque, sono inserite nel contesto della descrizione degli strumenti atti alla *verberatio*, perché – si dice – ‘*latomia supplicii genus ad verberandum aptum*’, evidentemente nel senso che le *lautumie* – sostanzialmente luoghi di detenzione e lavoro coatto²⁶ – si

²⁵ Cfr. *supra* § 1.

²⁶ Le *latomiae* o *lautumiae* erano, come noto, cave di pietra all’interno delle quali schiavi e prigionieri erano custoditi e costretti ad estrarre pietra, materiale normalmente impiegato nell’attività edilizia della città. Le più famose *lautumiae* sono indubbiamente quelle di Siracusa, cui vennero inviati gli ateniesi sconfitti dopo il tentativo di presa della città (415-413 a.C.). Le condizioni in cui versavano coloro i quali venivano imprigionati nelle *lautumiae* erano talmente terribili che la condanna equivaleva, normalmente, ad una pena di morte. Così le descrive Cicerone, *Verr.* 2.5.68-69: *Age porro, custodiri duces praedonum novo more quam securi feriri omnium exemplo magis placuit. Quae sunt istae custodiae? apud quos homines, quem ad modum est adservatus? Lautumias Syracusanas omnes audistis, plerique nostis. Opus est ingens, magnificum, regum ac tyrannorum; totum est e saxo in mirandam altitudinem depresso et multorum operis penitus exciso; nihil tam clausum ad exitum, nihil tam saeptum undique, nihil tam tutum ad custodiam nec fieri nec cogitari potest. In has lautumias, si qui publice custodiendi sunt, etiam ex ceteris oppidis Siciliae deduci imperantur. Eo quod multos captivos civis Romanos coniecerat, quod eodem ceteros piratas condi imperarat, intellexit, si hunc subditivum archipiratam in eandem custodiam dedisset, fore ut a multis in lautumiis verus ille dux quaereretur. Itaque hominem huic optima et tutissimaque custodiae non audet committere, denique Syracusas totas timet, amandat nomine — quo? Lilybaeum fortasse? Video; tamen homines maritimos non plane reformidat. Minime, iudices. Panhormum igitur? Audio; quamquam Syracusis, quoniam in Syracusano captus erat, maxime, si minus supplicio adfici, at custodiri oportebat. L’autore rende l’idea del luogo impenetrabile da cui non è possibile fuggire ed in cui, di norma, non avrebbero dovuto essere condotti i cittadini romani: Cic., *Verr.* 2.1.14: *probabit fidem et auctoritatem et religionem suam L. Suettius, homo omnibus ornamentis praeditus, qui iuratus apud vos dixit multos civis Romanos in lautumiis istius imperio crudelissime per vim morte esse multatos; Cic., Verr.* 2.5.143: *Nam quid ego de ceteris civium Romanorum suppliciiis singillatim potius quam generatim atque universe loquar? Carcer ille qui est a crudelissimo tyranno Dionysio factus Syracusis, quae lautumiae vocantur, in istius imperio domicilium civium Romanorum fuit. Ut quisque istius animum aut oculos offenderat, in lautumias statim coniciebatur. Indignum hoc video videri omnibus, iudices, et id iam priore actione, cum haec testes dicerent, intellexi. Retineri enim putatis oportere iura libertatis non modo hic ubi tribuni plebis sunt, ubi ceteri magistratus, ubi forum plenum iudiciorum, ubi senatus auctoritas, ubi existimatio populi Romani et frequentia, sed ubicumque terrarum et gentium violatum ius civium Romanorum sit, statutis id pertinere ad communem causam libertatis et dignitatis (cfr. anche Cic., *Verr.* 2.5.145-146, 148, 160, 164). In tal senso, depongono anche Fest., v. *lautumias* (104 L.): *lautumias ex Graeco et maxime a Syracusanis, qui latomias et appellant et ha bene ad instar carceris: ex quibus locis excisi sunt lapides ad extruendam urbem, nonché Varr., ling. Lat.* 5.150-151: *carcer a coercendo, quod exire prohibentur. In hoc pars quae sub terra, Tullianum, ideo quod***

prestavano anche all'irrogazione della frusta (per quanto, a rigor di logica, esse sarebbero dovute essere inserite nella categoria dei *vincula*²⁷). Ma Isidoro aggiunge anche chi introdusse questo '*genus supplicii ad poenam sceleratorum*': Tarquinio il Superbo.

L'autore prosegue ed attribuisce a Tarquinio non solo l'introduzione delle *lautumiae*, ma anche dei *tormenta*, dei *fustes*, dei *metalla* e dell'esilio, che egli stesso patì (*et ipse prior regibus exilium meruit*), di cui parlerà peraltro successivamente nel brano (§ 28). Si prosegue, poi, con la spiegazione delle altre pene: *talio*, *ignominium*, *infamia*, l'esilio, come anticipato, nell'ambito del quale si individuano le categorie della *relegatio*, della *deportatio*, della condanna *ad metalla*, per poi riprendere nuovamente la descrizione dell'elenco principale con la *servitus* e la morte. Nell'ambito della condanna a morte, infine, s'individuano i modi di esecuzione (*crux*, *patibulum*, *cum gladio*, *culleum*).

Nell'elenco descritto da Isidoro, l'unico personaggio, dunque, cui si attribuisce – in esplicito – l'introduzione di determinate pene è proprio Tarquinio il Superbo, che avrebbe per primo previsto '*lautumiae, tormenta, fustes, metalla atque exilia*'. Su questa notizia è opportuno, dunque, soffermarsi.

5. Il giudizio storiografico che ha avvolto e definito la figura di Tarquinio il Superbo è, come si sa, un ritratto impietoso delle atrocità compiute²⁸.

All'ultimo re sono attribuite concordemente dagli storici romani arbitrii, violenze, irrogazione di pene ingiuste: sono circostanze notissime. Nel racconto degli autori antichi il suo regno è presentato unanimemente come tirannico, caratterizzato dall'infrazione delle norme consuetudinariamente poste (Liv. 1.49.7: *hic enim regum primus traditum a prioribus morem de omnibus senatum consulendi solvit*) o dall'impiego di norme esistenti in modo artatamente programmato ad eliminare gli avversari o a soggiogare il popolo affinché non si ribellasse (Liv. 1.49.4-5: *quem ut pluribus incuteret cognitiones capitalium rerum sine consiliis per se solus exercebat, perque eam causam occidere, in exilium agere, bonis multare poterat non suspectos modo aut invisos sed unde nihil aliud quam praedam sperare posset*): sono solo alcuni esempi, come ovvio, dell'esercizio arbitrario del potere regio da parte di Tarquinio²⁹.

additum a Tullio rege. Quod Syracusis ubi de causa custodiuntur, vocantur Latomiae, et de Lautumia translatum, quod hic quoque in eo loco lapicidinae fuerunt. Dalla lettura di tali fonti, sembrerebbe dedursi che le prime *lautumiae* attestate storicamente fossero proprio quelle di Siracusa, ma Varrone arricchisce le informazioni a nostra disposizione, menzionando il carcere Tulliano, costruito sul Campidoglio ed il cui nome deriverebbe dal re Tullio (cfr. anche *infra* § 6). La particolarità di questo carcere era data dal fatto che parte di esso venne ricavato da cave di tufo, le *lautumiae*, da cui il nome del *clivus* ove il carcere era sito, *clivus lautumiarum*, successivamente noto con il nome di *clivus argentarium*. Possiamo, dunque, affermare che le *lautumiae* erano parte integrante di un carcere, verosimilmente in epoca arcaica, nel cuore dell'urbe. A queste informazioni, occorre aggiungere quelle tramandateci da altre fonti e che attribuiscono esplicitamente l'introduzione della condanna ad una attività estrattiva forzata a Tarquinio il Superbo: cfr. *infra* §§ 6 – 8.

²⁷ Cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano*, Bari 1994, 2 per il quale le *lautumiae* rappresentavano una forma di detenzione personale.

²⁸ Livio, come noto, ne dipinge un affresco molto cruento (Liv. 1.47-60; *perioch.* 1.22-31), così come faranno Dionigi di Alicarnasso (4.29-60) ed Eutropio (*brev.* 1.7-8), seppur quest'ultimo senz'altro meno circostanziato.

²⁹ Liv. 1.50-51, ad esempio, menziona anche l'introduzione da parte del medesimo re di un '*novus genus*

Dionigi di Alicarnasso (4.43.1)³⁰, peraltro, ricorda che il re avrebbe abrogato tutte le leggi del predecessore Servio Tullio, distruggendo persino le tavole ove esse erano state incise.

La menzione isidoriana di Tarquinio quale “ideatore” di pene criminali (*lautumiae, tormenta, fustes, metalla e exilium*) non desta dunque stupore: rientra in una consolidata tradizione storiografica antica, concernente la ferocia dell’ultimo re.

Il riferimento di Isidoro a Tarquinio, tuttavia, è inserito nell’ambito della trattazione che l’autore svolge sulle pene introdotte *legibus*, dalla quale prende le mosse, seguendo pedissequamente Agostino (che però, lo si ricorderà, non tratta delle singole pene, né, tantomeno, menziona Tarquinio).

La circostanza non mi sembra da sottovalutare e giova provare ad approfondire il ragionamento.

6. Prima di Isidoro, infatti, l’elenco delle pene attribuite a Tarquinio si rinviene in un’altra fonte. Mi riferisco a:

Cron. a. 354³¹: *Tarquinius Superbus regnavit ann. xxv. Hic prior hominibus invenit lautumias tormenta fustes metalla flagella carceres exilia. Ipse prior exilium meruit. Inter duos pontes a populo Romano fuste mactatus et positus in circo maximo sub delfinos.*

leti’ a danno, in questo caso, di Turno Erdonio di Aricia. La vicenda è analiticamente descritta da Livio, il quale narra di come Tarquinio convocò i capi dei Latini, indicando loro un certo giorno ed un certo luogo (il bosco di Ferentina), con lo scopo di discutere alcune questioni. All’alba tutti i capi giungono, ma di Tarquinio nessuna traccia: il re si presenta solo al tramonto. Durante la lunga attesa, Turno Erdonio di Aricia attacca apertamente Tarquinio per il suo comportamento e, nel mentre, giunge Tarquinio, facendo calare il silenzio tra gli astanti. Il re giustifica il ritardo affermando che si era attardato nel tentativo di rappacificare un padre e un figlio, giustificazione alla quale Turno replica affermando che non esiste causa più veloce che quella tra padre e figlio, perché il figlio deve necessariamente ubbidire al padre. Detto questo, Turno si allontana e Tarquinio ne trama la morte, ‘*ut eundem terrorem quo civium animos domi oppresserat Latinis inceret*’. Non potendo agire pubblicamente, elabora un piano in base al quale accusa falsamente Turno. Con la complicità di un servo di Turno, infatti, nasconde durante la notte nell’alloggio dell’Aricino numerosissime spade; il giorno seguente, convocati i capi, Tarquinio afferma che Turno coltivava, già dal giorno precedente, il proposito di uccidere loro tutti e che il ritardo del Superbo avrebbe in realtà vanificato il piano. A questo scopo, si diceva custodisse in casa delle armi che sarebbero servite all’uopo. Il Superbo e i capi Latini si recano, quindi, a perquisire l’alloggio di Turno e, trovandovi le spade, tutti si convincono dell’esattezza della tesi loro prospettata da Tarquinio: Turno viene messo a morte ‘*novo genere leti*’, cioè fu gettato nella sorgente di Ferentina con legata al collo una cesta piena di pietre e lasciato affogare. Ancora. Tra le atrocità poste in essere da Tarquinio, Floro ricorda anche la *verberatio* nei confronti della plebe (Flor., *epit.* 1.1: *sed ipse in senatum caedibus, in plebem verberibus, in omnis superbia, quae crudelitate gravior est bonis, grassatus, cum saevitiam domi fatigasset, tandem in hostes conversus est*). Sulla “fantasia” di Tarquinio il Superbo nell’irrogare supplizi, v. per tutto E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma* (nuova ed. rivista), Milano 2011, 144 (per la vicenda di Erdonio, 259 s.).

³⁰ Dion. Hal. 4.43: *τούς τε γὰρ νόμους τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας, καθ’ οὓς ἐξ ἴσου τὰ δίκαια παρ’ ἀλλήλων ἐλάμβανον καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῶν πατρικίων ὡς πρότερον ἐβλάπτοντο περὶ τὰ συμβόλαια, πάντας ἀνείλε· καὶ οὐδὲ τὰς σανίδας ἐν αἷς ἦσαν γεγραμμένοι κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ ταύτας καθαιρεθῆναι κελεύσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς διέφθειρεν.*

³¹ T. MOMMSEN, *Chronica Minora saec. IV, V, VI, VII*, in *Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi*, IX, Berlin 1892, 141 ss. e, in particolare, 145.

Come si può notare, nel Cronografo³² viene attribuita a Tarquinio non solo l'introduzione (si noti, anche in questo caso, l'impiego dell'espressione *invenit*: è una statuizione che "scopre" nuove forme di pena) delle *lautumiae*, ma anche dei *tormenta*, dei *fustes*, della *damnatio ad metalla* e dell'esilio, come anche dei *flagella* e del carcere. Ma le parole '*ipse prior exilium meruit*', riferite all'ultimo re, sono proprio le medesime che leggiamo in Isidoro (*etym.* 5.27.23). Non può essere un caso, evidentemente.

Il Cronografo, tuttavia, attribuisce a Tarquinio due forme di pena ulteriori, che non si rinvencono nell'elenco isidoriano: *flagella* e *carceres*. Entrambe le pene sono trattate nel lungo testo di Isidoro (§§ 13 – 14), ma non nell'ambito di quelle introdotte – secondo l'autore – dall'ultimo re. Né, d'altro canto, può sottacersi la circostanza che il più antico carcere romano era, secondo la tradizione a noi nota, il *Tullianum*³³, dunque *precedente* a Tarquinio.

Non è dato sapere se Isidoro abbia volontariamente ommesso le due pene che il Cronografo attribuisce a Tarquinio o avesse a disposizione una fonte diretta differente dal Cronografo medesimo: di certo, tuttavia, il tenore letterale, pressoché identico, delle due testimonianze fa pensare ad una derivazione – diretta o indiretta – del testo di Isidoro, nella parte concernente Tarquinio, proprio dal Cronografo. Una tradizione, questa, che durerà nei secoli seguenti³⁴.

7. Ora, almeno per quanto riguarda i lavori forzati in miniera, la circostanza che Tarquinio vi avesse impiegato i plebei e, in particolare, li avesse costretti a lavorare quali operai e tagliapietre³⁵, è storicamente attestata già da Cassio Emina:

Cassius Hemina *apud* Serv. Auct., *Aen.* 12.603: *et nodum informis leti alii dicunt, quod Amata inedia se interemerit. Sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur: unde bene ait 'informis leti', quasi mortis infamissimae. Ergo cum nihil sit hac morte deformius, poetam etiam pro reginae dignitate dixisse accipiamus. Cassius autem Hemina ait "Tarquinius Superbum, cum cloacas populum facere coegisset, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora eorum cruci affigi. Tunc primum turpe habitum est mortem sibi consciscere". Et Varro ait, "suspendiosis, quibus iusta fieri ius non sit, suspensis oscillis, veluti per imitationem mortis perentari". Docet ergo Vergilius secundum Varronem et Cassium, quia se laqueo induerat, leto perisse informi.*

³² L'autore del calendario, titolato da Furio Dionisio Filocalo, già calligrafo di papa Damaso I, grammatico di formazione retorica, raccolse al suo interno – tra le altre cose – una lista dei consoli dal 508 a.C. sino, appunto, al 354, un elenco dei prefetti di Roma dal 254 al 354, una cronaca della città di Roma dall'età regia sino alla morte di Licinio (324). Sull'identificazione dell'autore del Cronografo proprio con Furio Dionisio Filocalo si vedano M. R. SALZMAN, *On Roman Time: the codex-calendar of 354 and the rhythms of urban life in late antiquity*, University of California 1991, 199 ss. e G. ZECCHINI, *Ricerche di storiografia latina tardoantica*, Roma 1993, 17 ss.

³³ Per tutti, v. E. CANTARELLA, *I supplizi* cit., 248 s.

³⁴ *Ioannis Antiocheni Fragmenta ex historia chronica* 67.2 (cur. U. Roberto), Berlin 2005, 133 s.; Suid, s. v. *Souperbos*.

³⁵ Che la pena delle *lautumiae* si identifichi proprio con l'attività di estrazione di pietre a fini di edificazione urbana si deduce chiaramente da Varr., *ling. Lat.* 5.150-151: cfr. *supra* nt. 26.

Cassio Emina è particolarmente dettagliato nel ricordo concernente la plebe costretta a costruire le cloache, affermando che – in ragione di questo – molti si diedero la morte per impiccagione e Tarquinio ne oltraggiò i corpi facendoli inchiodare alla croce: da ciò, e per la prima volta, il suicidio sarebbe stato avvertito come una vergogna.

Di certo, ancora una volta, il testo in esame sottolinea la brutalità di Tarquinio: siamo di fonte ad una costrizione arbitraria del re: in questo caso, neppure ad una sua condanna di natura criminale.

Si tratta, tuttavia, di una tradizione storiografica non univoca.

La medesima vicenda infatti è attribuita da Plinio a Tarquinio Prisco e non al Superbo:

Plin., *n. h.* 36.107: *Cum id opus Tarquinius Priscus plebis manibus faceret, essetque labor incertum maior an longior, passim conscita nece Quiritibus taedium fugientibus, novum, inexcogitatum ante posteaque remedium invenit ille rex, ut omnium ita defunctorum corpora figeret cruci spectanda civibus simul et feris volucribusque laceranda.*

Il racconto pliniano è singolarmente coincidente con quanto abbiamo precedentemente letto in Cassio Emina nel Servio danielino: in particolare per ciò che concerne i suicidi e la conseguente crocefissione pubblica dei corpi. Si tratta di una vicenda che non doveva essere omessa – afferma Plinio per motivare la scelta di raccontarla (*n. h.* 36.106) – anche perché ‘*celeberrimis rerum conditores omisum est*’: né Livio né Dionigi, infatti, come vedremo appresso, la ricordano.

Anche l’attribuzione al Superbo di tale efferatezza appare dunque incerta alla luce delle fonti a nostra disposizione: incertezza che non stupisce, evidentemente, per un’età così risalente, ma che aggiunge motivi di prudenza nella disamina in corso. D’altro canto, si tratta di tradizioni che divergono, come già ricordato, anche in relazione al *carcer*, la cui introduzione da parte di Tarquinio, come asserito dal Cronografo dell’anno 354, sembrerebbe contraddetta dall’esistenza del *carcer Tullianum*³⁶.

8. Tuttavia, sempre in relazione all’impiego della plebe nei lavori forzati per la costruzione di opere pubbliche, la tradizione storiografica antica appare consolidata (ancorché, come sottolineava Plinio, senza il ricordo dei suicidi e della conseguente crocefissione dei corpi) nel senso di attribuirli a Tarquinio il Superbo.

Ritroviamo la notizia in Livio:

Liv. 1.59.9: *Addita superbia ipsius regis miseriaeque et labores plebis in fossas cloacasque exhauriendas demersae; Romanos homines, victores omnium circa populorum, opifices ac lapidas pro bellatoribus factos.*

Queste parole sono pronunciate, nella ricostruzione liviana, da Bruto che arringa la folla accorsa nel Foro subito dopo il suicidio di Lucrezia. Bruto ricorda tutte le atrocità commesse da Tarquinio, raggiungendo l’obiettivo di riuscire a strappare definitivamente il potere al re e a obbligarlo all’esilio. Peraltro, il ricordo dei lavori forzati cui venne destinata la plebe³⁷, è il

³⁶ Cfr. *supra* § 6 e ivi nt. 33.

³⁷ Anche le grandi opere, dunque, realizzate da Tarquinio, il tempio a Giove, i sedili del Circo Massimo,

primo che viene in considerazione subito dopo la morte di Lucrezia, il che testimonia quanto questo fosse uno dei temi maggiormente sentiti dalla popolazione e uno degli argomenti più forti a sostegno della cacciata del re da Roma.

Un racconto sostanzialmente identico si legge in Dionigi di Alicarnasso:

Dion. Hal. 4.44: Καὶ οὐκ ἀπέχρη ταῦτα μόνον εἰς τοὺς δημοτικούς αὐτῷ παρανομεῖν, ἀλλ' ἐπιλέξας ἐκ τοῦ πλήθους ὅσον ἦν πιστὸν ἑαυτῷ καὶ εἰς τὰς πολεμικὰς χρεῖας ἐπιτήδειον, τὸ λοιπὸν ἠνάγκασεν ἐργάζεσθαι τὰς κατὰ πόλιν ἐργασίας, μέγιστον οἴομενος εἶναι κίνδυνον τοῖς μονάρχοις ὅταν οἱ πονηρότατοι τῶν πολιτῶν καὶ ἀπορώτατοι σχολὴν ἄγωσι, καὶ ἅμα προθυμίαν ἔχων ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς τὰ καταλειφθέντα ἡμίεργα ὑπὸ τοῦ πάππου τελειῶσαι καὶ τὰς μὲν ἐξαγωγίμους τῶν ὑδάτων τάφρους, ἃς ἐκεῖνος ὀρύττειν ἤρξατο, μέχρι τοῦ ποταμοῦ καταγαγεῖν, τὸν δ' ἀμφιθέατρον ἱππόδρομον οὐδὲν ἔξω τῶν κρηπίδων ἔχοντα παστάσιν ὑποστέγοις περιλαβεῖν. ταῦτα δὴ πάντες οἱ πένητες εἰργάζοντο σῖτα παρ' αὐτοῦ μέτρια λαμβάνοντες· οἱ μὲν λατομοῦντες, οἱ δ' ὑλοτομοῦντες, οἱ δὲ τὰς κομιζούσας ταῖθ' ἀμάξας ἄγοντες, οἱ δ' ἐπὶ τῶν ἔμων αὐτοὶ τὰ ἄχθη φέροντες· μεταλλεύοντές τε τὰς ὑπονόμους σήραγγας ἔτεροι καὶ πλάττοντες τὰς ἐν αὐταῖς καμάρας καὶ τὰς παστάδας ἐγείροντες, καὶ τοῖς ταῦτα πράττουσι χειροτέχναις ὑπηρετοῦντες χαλκοτύποι τε καὶ τέκτονες καὶ λιθουργοὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἔργων ἀφεστώτες ἐπὶ ταῖς δημοσίαις κατείχοντο χρεῖαις. περὶ ταῦτα δὴ τὰ ἔργα τριβόμενος λεῶς οὐδεμίαν ἀνάπαυσιν ἐλάμβανεν· ὥσθ' οἱ πατρίκιοι τὰ τούτων κακὰ καὶ τὰς λατρείας ὀρώντες ἔχαυρόν τ' ἐν μέρει καὶ τῶν ἰδίων ἐπελανθάνοντο ἀλγεινῶν· κωλύειν μὲν γὰρ οὐδέτεροι τὰ γινόμενα ἐπεχείρουν.

Il racconto di Dionigi è più dettagliato (e fosco) rispetto a quello liviano, ma conferma sostanzialmente quanto già osservato: Tarquinio il Superbo costringeva i cittadini più indigenti a lavorare per l'edificazione delle opere pubbliche.

Si tratta, peraltro, di una tradizione storiografica – concernente il Superbo – che si consolida nei secoli seguenti sino ad arrivare al tardo autore (seconda metà del IV sec. d.C.) del *De viris illustribus urbis Romae*, attribuito – con ogni probabilità erroneamente – a Sesto Aurelio Vittore³⁸ e, per quanto riguarda la condanna *ad metalla* introdotta (per primo) da Tarquinio il Superbo, a Giovanni Lido³⁹.

la *cloaca maxima* e, in generale, tutte le opere architettoniche portate a compimento sotto il suo regno (cfr. G. CIFANI, *Architettura romana arcaica: edilizia e società tra monarchia e repubblica*, Roma 2008, 328), mostrano un pesante rovescio della medaglia, rappresentato dal fatto che tali opere vennero realizzate vessando e sfruttando il lavoro dei plebei, costretti a lavorare come operai e tagliapietre nei luoghi più malsani della città (Liv. 1.55; 1.56.1-3).

³⁸ Ps. Aur. Vict., *de vir. ill.* 9.2: *occiso Servio Tullio regnum sceleste occupavit. Tamen bello strenuus, Latinos Sabinosque domuit; Suessam Pometiam Volscis eripuit; Gabios per Sextum filium, simulato transfugio, in potestatem redegit; et ferias Latinas primus instituit. Foros in circo, et cloacam maxima fecit, ubi totius populi viribus usus est: unde illae fossae Quiritium sunt dictae.* Sull'opera, cfr. F. PICHMAYR, *De viris illustribus*, Leipzig 1911; L. CARDINALI, *Origo gentis Romanae: concordantiae et indices*, Zürich, New York, Hildesheim 1997.

³⁹ Iohann. Lyd., *de mens.* 4.24: *Λουρηγρία γυνή τις Ῥωμαία περιπτῶς εὐπρεπῆς τε καὶ σώφρων λέγεται Βιασθῆναι ποτε ὑπὸ Ταρκυνίου τοῦ τελευταίου τῶν ῥηγῶν, τοῦ αὐτοῦ παιδός. σοῦπερβον δὲ αὐτὸν ἰστορία καλεῖ οἰονεὶ ἀλαζόνα· πρῶτος γὰρ αὐτὸς ὄργανα ποινῶν καὶ μέταλλα ἐξέυρεν [...].* Giovanni Lido, dunque, afferma chiaramente che il re avrebbe previsto la pena dei lavori forzati in miniera (*metalla*). È il caso di ricor-

Tale tradizione storiografica non era sfuggita ad Ettore Pais⁴⁰, il quale, peraltro isolatamente, aveva sostenuto la necessità di retrodatare la pena dei lavori forzati, collocata generalmente dagli studiosi⁴¹ nel I sec. d.C. Al riguardo, anche Contardo Ferrini, pur fissando il sorgere della *damnatio ad metalla* sotto Tiberio, ravvisò autorevolmente l'esistenza di «antiche tracce di condanne *ad lautumias*»⁴². Ma si tratta di opinioni che non hanno avuto, come noto, largo seguito in dottrina.

È tempo di tornare, dunque, a questo punto dell'indagine, ad Agostino ed Isidoro.

9. Agostino – citando Cicerone – elenca *octo genera poenarum* previsti *in legibus*. Isidoro, che pedissequamente riprende il primo autore, sviluppa la trattazione delle *poenae*, giungendo ad affermare che alcune di esse sarebbero state introdotte da Tarquinio il Superbo, forse

dare che nella lingua greca la parola *metalla* indica proprio la miniera e, con tale più ampio significato, avrebbe potuto indicare comprensivamente sia la *damnatio ad metalla* che le *lautumiae*: cfr. F. SALERNO, *Ad metalla*. *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003, 26 ss., che ricorda innanzitutto come le fonti romane facciano per lo più derivare l'etimologia del termine *metallum* dal greco *μεταλλον* e di come «*metallum* indichi qualsiasi materiale solido che si estrae dalla terra sia prezioso (oro e argento, anche marmo e, in epoca tarda, gemme) che meno nobile (piombo, creta, zolfo). Indica, inoltre, più propriamente, il 'luogo in cui i minerali vengono estratti dal suolo' e, a volte, comprende, nella sua accezione, non solo il giacimento metallifero (ferro, argento etc.) ma anche le cave di pietra, quelle di sabbia e di creta, che, nelle fonti latine, hanno i nomi specifici di *figilina*, *lapicidina*, *harenaria*, *argentifodina*, *ferrarea*» (*op. cit.*, 27). Lo stesso Ulpiano, sottolinea l'autore, in un passo in cui sta trattando del legato di usufrutto [D. 7.1.9.2-3 (Ulp. 17 *ad Sab.*)] dopo aver citato le *lapicidinae*, le *cretifodinae* e le *harenae*, le comprende tutte con il termine di *metalla*. Sul *de mensibus* di Giovanni Lido, cfr. M. MAAS, *John Lydus and the roman past*, London, New York 1992, 53 ss. (ampia bibl. 159 ss.). In particolare, Maas ritiene che Giovanni Lido potrebbe aver avuto quali modelli per il quarto libro del *de mensibus* un certo Polemio Silvio e lo stesso Filocalo, presumibile autore del Cronografo a. 354.

⁴⁰ E. PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, Roma 1921, 12 ss. Lo storico, in particolare, ipotizza che dovrebbe ammettersi la pena dei lavori forzati anche in epoca vetusta «tanto più che i lavori forzati per delitti verso il pubblico non sono che l'evoluzione e l'ulteriore applicazione del concetto di quelli a cui era condannato lo schiavo reo verso il padrone» (*op. cit.*, 12). Stando alle fonti, dunque, il Pais ritiene che vi sarebbero i margini per ipotizzare che alcune delle più significative invenzioni del diritto criminale siano state introdotte proprio da Tarquinio il Superbo.

⁴¹ T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 947 nt. 4; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Milano 1902, 152; E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, 95; U. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 416 s.; U. ZILLETI, *In tema di 'servitus poenae'*, in SDHI 34, 1968, 49 nt. 52 dove lo studioso afferma che «anche a non accogliere la specifica tesi del Mommsen, per il quale la pena del *metallum* sarebbe stata introdotta da Tiberio, è comunque da ritenere che l'origine di essa sia piuttosto risalente»; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in ANRW II.14, Berlin, New York 1982, 765 per il quale altre pene introdotte nella repressione *extra ordinem* furono quelle dell'*opus publicum*, del *metallum* e del ludo gladiatorio; F. MILLAR, *Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine*, in PBR 52, 1984, 124 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 250 s.; V. GIUFFRÈ, *La 'repressione criminale' nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1991, 116; F. SALERNO, *Ad metalla* cit., 36 ss. che, tuttavia, cercando di rintracciare l'origine di tale condanna menziona le cave di pietra cui vennero inviati i Siracusani e nelle quali, «sotto il governo di Roma, per ordine di Verre, sarebbero stati spietatamente puniti molti cittadini romani con una morte violenta» (*op. cit.*, 38). In tema di *servitus poenae* si veda, da ultima, A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010, *passim*.

⁴² C. FERRINI, *Diritto penale* cit., 152 nt. 5.

sulla scorta del Cronografo (che tuttavia ne attribuisce all'ultimo re due più di Isidoro).

Le fonti al riguardo, tuttavia, come si è constatato, non sono univoche in merito all'introduzione di tali pene da parte di Tarquinio (perlomeno quale primo "ideatore" delle pene medesime: si pensi al *carcer* e ai "lavori forzati").

Ma, in ogni caso, la domanda di fondo è se questa introduzione (o anche eventualmente la successiva applicazione delle pene medesime) da parte di Tarquinio, come asserito dal Cronografo e poi da Isidoro, possa in qualche misura esser frutto di un'attività di natura legislativa o rappresenti il mero esercizio arbitrario della *coercitio* da parte del re.

Ora, gli autori che si sono occupati di raccogliere e sistematizzare le *leges regiae* non hanno generalmente, tranne in qualche isolato caso⁴³, attribuito una significativa attività normativa a Tarquinio il Superbo. Basti pensare allo stesso Salvatore Riccobono⁴⁴ che annoverava, al riguardo, un'unica fonte di Dionigi di Alicarnasso (4.43.1), già richiamata⁴⁵, nella quale lo storico racconta l'abrogazione (e la materiale distruzione) delle *leges* di Servio Tullio da parte del Superbo.

Tale scarsità di riferimenti legislativi attribuiti all'ultimo re non è certo opinione isolata di Riccobono: appare anzi una costante nella tradizione dei nostri studi⁴⁶.

Più di recente, viceversa, nella raccolta di *leges regiae* diretta da Franciosi⁴⁷, è stato considerato un numero maggiore di fonti, suddivise in base alla materia che il re avrebbe normato o sulla quale sarebbe comunque intervenuto⁴⁸: tuttavia, anche in tale silloge non viene menzionata la testimonianza di Isidoro.

⁴³ Si tratta di opere tra le più risalenti nella tradizione palinogenetica delle antiche leggi romane: A. RIVALLIUS, *Libri de Historia Iuris Civilis et Pontificii, Valentiae* 1515, f. VIIv; V. FORSTERUS, *Historia iuris civilis romani libri tres*, I, Basileae 1565, 22: cfr. su di esse, per tutti, O. DILIBERTO, *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI-XX)*, Roma 2001, 47-50 e 86 s.; J.-L. FERRARY, *Saggio di storia della palinogenesi delle Dodici Tavole*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 506-510 e 513 e ivi nt. 25; da ultimo, P. ARCES, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Milano 2013, 39 ss. e 43 e ivi nt. 132.

⁴⁴ FIRA² I, 18.

⁴⁵ Cfr. *supra* § 5.

⁴⁶ In tal senso, infatti, v., tra gli altri, anche C. G. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*⁷ cit., 14; D. LARQUET, *Loi des XII Tables*, in P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ cit., 22. Peraltro, è il caso di notare come nelle precedenti edizioni dell'opera, curate dal solo P. Girard (es. *Textes de droit Romain*², Paris 1895, 8), Tarquinio il Superbo sia del tutto ommesso, terminando la rassegna delle leggi regie con Servio Tullio. L'ultimo re è parimenti assente nelle sillogi di *leges regiae* curate da D. CASSINI, *Dritto* (sic) *Papisiano*, Napoli 1837, e da C. CASATI DE CASATIS, *Jus antiquum*, Paris, Milan 1894.

⁴⁷ G. FRANCIOSI (a cura di), *Leges regiae*, Napoli 2003, 195 ss.: tale raccolta è «frutto di una ricerca rigorosamente collettiva» (cfr. *l'Avvertenza* dello stesso Franciosi, XXI), ancorché per quanto riguarda Tarquinio il Superbo le norme di diritto pubblico siano state curate da G. M. Oliviero.

⁴⁸ G. FRANCIOSI, *Leges* cit., 195 ss. individua, per Tarquinio il Superbo, interventi normativi (Dion. Hal. 4.43.2; 4.58.4; 4.49.2; 4.43.1) in tema, rispettivamente, di abolizione di assemblee e tributi, rapporti internazionali, culti e riti sacri, abrogazione delle precedenti norme introdotte da Tullio; ma Franciosi riporta anche Liv. 1.55.1 (rapporti internazionali, libri sibillini); Horat., *epist.* 2.1.24-25 (rapporti internazionali); Gell., *noct. Att.* 1.19.11 (libri sibillini); Serv., *Aen.* 6.36; 6.72; 9.446 (libri sibillini, culti e riti sacri); *Auct. de vir. ill.* 8.2 (istituzione delle *feriae Latinae*); Cic., *pro Rab. perd.* 4.13 (in rapporto alla *suspensio* all'*arbor infelix*); Val. Max. 1.1.13 (in relazione alla pena del culleo inflitta a M. Atinio); Zonar. 7.11 (sempre in relazione alla pena del culleo): su alcune di queste fonti cfr. *infra* il § seguente.

10. Ora, si è già sottolineato⁴⁹ che, nell'ambito di una narrazione sempre a tinte fosche, le fonti antiche attribuiscono all'ultimo re una "fantasia" piuttosto accentuata nell'immaginare ed applicare nuove forme di pena. In proposito, nella raccolta di *leges regiae* diretta da Franciosi⁵⁰, si conservano, quali disposizioni normative dell'ultimo re, le seguenti innovazioni in materia criminale: in primo luogo, sulla base di Val. Mass. 1.1.13 (e Zon. 7.11), è attribuita a Tarquinio l'introduzione della *poena cullei* per un crimine molto simile al sacrilegio (sottrazione e divulgazione, da parte di Marco Atilio, o Atinio, di un '*librum secreta rituum civilium sacrorum continentem*'), pena che, tuttavia, afferma lo stesso Valerio Massimo, solo successivamente sarebbe stata disciplinata *lege* per il parricidio⁵¹; inoltre, sulla base di un celebre testo ciceroniano (*pro Rab. perd.* 4.13), è attribuita a Tarquinio l'applicazione della *suspensio* all'*arbor infelix* in caso di *perduellio*.

Su tali due testi giova soffermarsi.

Per quanto riguarda il sacrilegio e la relativa testimonianza di Valerio Massimo, è ben noto come tale *crimen* rappresentasse una fattispecie antichissima e tra le più gravi: ciò è testimoniato, tra l'altro, dalla *lex Num.* 5 (Fest. s.v. *Terminus* [L. 505]; Dion. Hal. 2,74,3 = FIRA I, 11; Franciosi, n. 27, 113), concernente la violazione dei confini⁵². A questo proposito, va ricordato che Cicerone (*leg.* 2.9.22) – nell'immaginaria descrizione dell'ordinamento ideale –, per rimarcare l'eccezionale gravità della sottrazione delle *res* dedicate agli dei, propone per tale *crimen* addirittura la formula sanzionatoria del *parcidas esto*: la sicura risalenza del sacrilegio all'età regia e la circostanza che Cicerone ne sottolinei, almeno in una qualche misura, l'analogia con il parricidio, induce quindi a cautela nel sottovalutare la testimonianza di Valerio Massimo relativa all'applicazione della *poena cullei* a chi ha violato la segretezza dei libri sacri. Tarquinio, peraltro, potrebbe non aver legiferato in merito, ma solo aver applicato disposizioni preesistenti: dal testo non è dato evidentemente sapere.

Per quanto riguarda, invece, la pena della *suspensio*, è opportuno rammentare il contesto nel quale Cicerone ne attribuisce l'applicazione a Tarquinio. L'Arpinate è impegnato in un'asprissima polemica contro Caio Gracco (*pro Rab. perd.* 4.13): quest'ultimo, secondo Cicerone, amerebbe certe pene cruente e primitive, abolite in età repubblicana. Così, forse volutamente equivocando, per rimarcare che tali pene potevano essere irrogate solo da un tiranno, Cicerone attribuisce proprio a Tarquinio il supplizio della *suspensio* che, come ben si sa, Livio (1.26.6-7) definisce *lex horrendi carminis*, collocandolo, tuttavia, sotto il regno di Tullo Ostilio⁵³. Le parole della relativa legge regia (*I lictor, conliga manus; caput obnubito,*

⁴⁹ Cfr. *supra* § 5.

⁵⁰ Cfr. *supra* nt. 47.

⁵¹ Cfr. E. CANTARELLA, *I supplizi* cit., 268. Il testo parrebbe deporre, in questo caso, per una condanna al *culleus* da parte di Tarquinio senza che esistesse un relativo provvedimento normativo, giunto solo successivamente per la condanna dei parricidi: il medesimo passo, tuttavia, lascia qualche margine di ambiguità. Infatti, in esso si afferma che la pena stessa, molto tempo dopo Tarquinio, fu irrogata *lege parricidis*. Non è dato sapere, dunque, se la legge *estendesse* tale pena agli uccisori del genitore o se (come forse è interpretazione più plausibile) per la prima volta essa fosse regolata per legge in caso, appunto, di parricidio.

⁵² Per tutti v. di recente M. VINCI, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004, 185 s. e ivi nt. 8 (con letteratura precedente) e O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* (*Cic. leg. II 59*). *Apprendimento e conoscenza della legge delle XII Tavole nel I sec. a. C.*, in M. CITRONI (a cura di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci*, Pisa 2012, 154.

⁵³ Cantarella, *I supplizi* cit., 219 ss.

arbori infelici suspendito: FIRA I, 15, *Tullus Hostilius*, 4) sono le medesime in Cicerone e Livio: per il primo, Tarquinio applica una pena che ben potrebbe esser stata introdotta precedentemente, così come – Cicerone non lo spiega – averla egli stesso creata.

Ora, anche altre fonti – come si è visto – raccontano della crudele eccentricità dell'ultimo re nell'“inventare” forme sempre nuove di punizioni⁵⁴. Ma il punto è comprendere – nella misura del possibile, per un'età così antica – se siamo di fronte ad una qualche attività “legislativa”, sempre in campo criminale, attribuibile a Tarquinio il Superbo o se, viceversa, si tratti semplicemente dell'esercizio (e/o dell'abuso) della *coercitio* da parte del re.

Nella silloge diretta da Franciosi – almeno per le fattispecie esaminate – sembrerebbe propendersi per la soluzione legislativa, affermando esplicitamente il Curatore che a Tarquinio possono essere attribuite tra le altre «leggi sulla giurisdizione, sui contratti, sul diritto criminale»⁵⁵.

11. Ora, le fonti sin qui esaminate non esplicitano mai che Tarquinio abbia legiferato (nel senso delle *leges regiae* quali sono a noi note attraverso le fonti antiche, indipendentemente dalla loro reale attendibilità storica⁵⁶) in materia criminale, limitandosi a narrare le sue atrocità, pur sempre nell'ambito, tuttavia, dell'applicazione di sanzioni (quasi sempre) attestate anche *aliunde*.

Livio, ad esempio, – lo si è già osservato (1.49.4-5)⁵⁷ – sembra adombrare (sia per la condanna a morte, che per l'esilio e per le confische) un mero abuso del potere da parte di Tarquinio, che emetteva le condanne *sine consiliis*. D'altro canto, che il medesimo Tarquinio abbia compiuto abusi ed atrocità è semplicemente ovvio: ma essi erano accompagnati anche da un'attività legislativa (magari iniqua)?

Giova, dunque, a questo punto, tornare al testo di Isidoro, ove si afferma che Tarquinio ‘*prior ... adinvenit*’ (Isid. *etym.* 5.27.23) certe pene criminali. L'autore non definisce tale attività regia come legislativa: ma l'esame del lungo testo induce, a mio modo di vedere, ad esercitare una certa cautela nell'escludere si tratti, appunto, di interventi di natura legislativa da parte del re.

Esaminiamo il contesto complessivo della digressione isidoriana.

In primo luogo, non va dimenticato che l'enciclopedista di Siviglia sta trattando, in esplicito, delle pene contenute in *legibus* (*etym.* 5.27.4): e quando parla di Tarquinio afferma che questi aveva introdotto le *lautumiae* (oltre alle altre pene) ‘*ad poenam sceleratorum*’. Nel testo di Isidoro, in altre parole, non si rinviene alcun riferimento agli abusi della *coercitio*, ma alla creazione di forme di punizione per colpire gli autori di misfatti, tanto che le pene introdotte da Tarquinio sono trattate, in modo – per così dire – *neutro*, meramente descrittivo, alla stregua delle altre punizioni, previste in *legibus*, appunto. Manca in Isidoro, in altre parole, quel giudizio sprezzante sull'esercizio del potere tirannico che abbiamo riscontrato costantemente negli altri autori: nel descrivere le diverse pene, Isidoro afferma semplicemente che alcune le “inventò” Tarquinio.

La circostanza che le innovazioni in campo criminale attribuite all'ultimo re potrebbero essere state introdotte (secondo Isidoro, evidentemente) *legibus*, è ipotizzabile anche attraverso un altro

⁵⁴ Cfr. *supra* § 5 e ivi nt. 29.

⁵⁵ G. FRANCIOSI, *Premessa*, in *Leges regiae* cit., XIX.

⁵⁶ Da ultima, nell'ambito di una letteratura sterminata, v. R. LAURENDI, *Leges regiae e ius Papirianum, tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013 (ivi letteratura precedente).

⁵⁷ Cfr. *supra* § 5.

dato testuale. Infatti, quando Isidoro – nell’ambito dell’elencazione (e della relativa spiegazione) delle diverse forme di pena – tratta di punizioni che a suo avviso non erano, viceversa, previste *legibus*, esplicita tale esclusione. In *etym.* 5.27.17, si legge, infatti, ‘*Vectes dicti quod manibus vectentur, unde ostia saxaque velluntur; sed hi ad poenas legum non pertinent*’. Circostanza, questa, che l’autore non menziona, invece, in relazione alle pene introdotte da Tarquinio.

D’altro canto, l’espressione impiegata nel testo (*adinvenit*) non è in contraddizione con un’eventuale introduzione legislativa delle pene medesime: tanto è vero che ‘*invenire*’ per indicare la creazione di leggi o di istituzioni (anche religiose) è rintracciabile nello stesso Cicerone (*leg.* 2.5.11; *dom.* 1.1).

Certo, la cautela, come detto, è d’obbligo. Ma il contesto del ragionamento di Isidoro non mi pare possa indurre ad escludere *tout court* un’attività “legislativa” in materia criminale da parte di Tarquinio, perlomeno nel senso di statuizioni/innovazioni analoghe a molte altre dei re precedenti, così come presentate nelle fonti. In fondo, come abbiamo già verificato, proprio Cicerone attribuisce – ancorché isolatamente – al medesimo Tarquinio anche la pena della *suspensio* all’*arbor infelix*, che Livio definisce – come altrettanto già osservato – ‘*lex horrendi carmini*’ (e l’espressione *carmen* torna in Cicerone: ‘*ista sunt cruciatus carmina*’).

Non si dimentichi, infine, che l’esilio – a quanto afferma lo stesso Isidoro –, introdotto per la prima volta da Tarquinio, fu poi da lui stesso patito, dopo la deposizione: il che fa pensare si tratti di un’innovazione di natura “legislativa” e non di un semplice arbitrio punitivo, tanto che i capi repubblicani fecero promulgare, per poterlo condannare, non casualmente, la c.d. *lex Iunia de gente Tarquinia in exilium releganda* (Liv. 2.2.11)⁵⁸.

12. Isidoro, in definitiva, sembra aver attinto – per la lunga digressione delle *poenae in legibus* – a fonti tra loro diverse.

Da una parte, egli rinviene l’elenco degli *octo genera poenarum in legibus* in Agostino, da cui dipende in misura piuttosto evidente la parte iniziale del testo di Isidoro; dall’altra, invece, nel momento in cui individua come re “innovatore” in campo criminale proprio Tarquinio, l’enciclopedista sembra rifarsi ad una tradizione storiografica che si consolida probabilmente nel Cronografo a. 354: l’introduzione delle pene è attribuita – diversamente che in Cicerone e in Agostino – non genericamente *legibus*, ma esplicitamente a Tarquinio.

Ritengo, dunque, plausibile che anche il testo di Isidoro sul quale si è ragionato in queste pagine possa esser preso in considerazione – ancorché dubitativamente – nell’ambito delle fonti concernenti *leges regiae* attribuibili a Tarquinio il Superbo, perlomeno alla stessa stregua di quelle raccolte nella silloge diretta da Franciosi⁵⁹. Parallelamente, il brano di Agostino, collocato da una parte autorevole della dottrina nei *fragmenta incertae sedis* delle Dodici Tavole (o, da alcuni autori, nella nona *tabula*)⁶⁰, non pare, viceversa, essere attribuibile *tout court* all’antica raccolta legislativa, quantomeno nei limiti in cui alcune delle pene annoverate nel testo non compaiono nei frammenti decemvirali a noi noti⁶¹ e sono esplicitamente attribuite, da alcune fonti che abbiamo esaminato, all’ultimo re.

⁵⁸ Per tutti, v. D. FLACH, *Die Gesetze* cit., 58 s.

⁵⁹ Cfr. *supra* §§ 9 -10.

⁶⁰ Cfr. *supra* § 2.

⁶¹ Cfr. *supra* § 3.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

